

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE **PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA** **DI BENI E SERVIZI**

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Indice

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento	7	Procedura per il cottimo fiduciario
2	Beni e servizi in economia	8	Inadempimenti
3	Aree e forme della procedura	9	Verifica delle prestazioni e pagamenti
4	Divieto di frazionamento	10	Abrogazione di norme – Entrata in vigore
5	Responsabile del servizio		
6	Forme di pubblicità		

Art. 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.
2. La normativa dettata dal presente regolamento non si applica nei casi di acquisti da effettuarsi con utilizzo delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2. – Acquisti di beni e servizi in economia

1.E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

- a) L'acquisto, la locazione, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi, suppellettili, macchine e attrezzature degli uffici e servizi comunali, manutenzione fabbricati (edifici pubblici e residenziali, impianti sportivi, scuole), manutenzione attrezzature (sanitarie, cucina, lavanderia, piccoli elettrodomestici, ecc), manutenzione impianti (climatizzazione, bruciatori, elettrici, idraulico, ascensori, estintori, luci di emergenza);
- b) L'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione Comunale e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre o spettacoli, proiezioni, rappresentazioni, concerti ed altre manifestazioni;
- c) Locazione per breve tempo di immobili, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla lettera b), quando non siano disponibili locali comunali sufficienti od idonei;
- d) Acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni di vario genere, di manuali di servizio, di riviste giuridiche e banche dati su CD-ROM o altri supporti informatici, di guide e dispense interessanti i servizi; abbonamenti a periodici, gazzette, bollettini, sia su supporto cartaceo che informatico;
- e) Acquisto di libri e pubblicazioni per biblioteche comunali; lavori di legatura, rilegatura e restauro di libri, dattiloscritti e manoscritti;
- f) Interventi di conservazione, inventariazione, allestimento di mostre e manutenzione ordinaria e straordinaria di reperti museali e archivistici;
- g) Spese di traduzione ed interpretariato, lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in genere, trascrizione di audioregistrazioni delle sedute di Consiglio Comunale, di Commissioni o di altre iniziative istituzionali, nei casi in cui non possa con personale proprio;
- h) Provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, di stampati, di modelli, di materiale per disegno e per fotografie e di generi di cancelleria, valori bollati, lavori di stampa di tabulati, circolari, opuscoli, atti e pubblicazioni, bollettini di versamento, lavori e servizi inerenti l'organizzazione di mostre, corsi, seminari, convegni e congressi;
- i) Fornitura, installazione e manutenzione dell'arredamento delle sezioni elettorali o di quant'altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, politiche ed amministrative, nonché per lo svolgimento dei referendum; alle predisposizioni di tutti gli stampati e materiali da assegnare alle sezioni elettorali che non siano direttamente forniti dallo Stato;
- j) Acquisto, noleggio, locazione, riparazione e manutenzione, di autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;
- k) Spese per servizi e per acquisti di dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per la attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi; spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio; spese per acquisto, manutenzione e riparazioni di attrezzature antincendio;
- l) Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature elettroniche in genere, di amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza e di allarme, macchine da calcolo, macchine da riproduzione grafica e da microfilmatura, apparecchi fotorigproduttori, stampanti, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie; acquisto o locazione di strumenti informatici nonché acquisto e sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio e di consumo, ivi comprese le spese di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi, nonché le spese di conversione e di caricamento;
- m) Acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale didattico in genere; acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
- n) Acquisto materiale di pulizia, servizi derattizzazione, disinfestazione dei locali comunali, delle infrastrutture e dei mezzi d'opera;

- o) Trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese per servizi di posta e corrieri privati;
- p) Acquisto vestiario per il personale dipendente;
- q) Spese di rappresentanza, coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze; spese inerenti a solennità, feste nazionali, ricorrenze e manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo e culturale;
- r) Allestimenti di mostre, spettacoli, concerti, convegni e altre iniziative artistico-culturali; spese per acquisti e servizi per la gestione ed il funzionamento del teatro e altri locali comunali di pubblico spettacolo e intrattenimento;
- s) Divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- t) Svolgimento di corsi e per attività di formazione e perfezionamento del personale;
- u) Coperture assicurative;
- v) Servizi di consulenza, perizie, studi, ricerca, indagini, rilevazioni;
- w) Spese relative a interventi di qualificazione e accesso scolastico, corsi, sostegno e assistenza a portatori di handicap, attività corsuali di educazione permanente ed attività legate ad interventi rivolti al disagio giovanile ed alle pari opportunità sia organizzati direttamente dal Comune che in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le associazioni od altri Enti presenti nel territorio;
- x) Acquisto generi alimentari e prodotti vari;
- y) Acquisto materiale sanitario e medicinali;
- z) Acquisto casalinghi;
- aa) Acquisto fiori e piante ornamentali;
- bb) Acquisto biancheria;
- cc) Acquisto materiale di ferramenta;
- dd) Spese per l'organizzazione di attività ricreativo-culturali-socializzanti;
- ee) Affidamento in service o in outsourcing di determinate attività operative riguardanti servizi interni all'ente;
- ff) Acquisto materiali, prestazioni di servizio per manutenzioni di impianti pubblici, quali strade, aree verdi, illuminazione, fognature, cimiteri comunali;
- gg) Servizi di lavanderia e stireria;
- hh) Servizi di barbiere e parrucchiere;
- ii) Servizio di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi;
- jj) Acquisto prodotti per l'incontinenza;
- kk) Spese minute, non previste nei punti precedenti, fino all'importo di euro 2.000,00.

2. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei limiti delle dotazioni assegnate con il piano esecutivo di gestione per acquisiti di beni e servizi e comunque entro il limite massimo di spesa, IVA esclusa, di euro 200.000,00.

3. Il ricorso al sistema delle spese in economia, entro il limite massimo di spesa suddetto, IVA esclusa, è consentito, altresì, nelle seguenti ipotesi :

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, comunque entro il limite di spesa del 50% dell'importo del contratto principale;
- c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 3. - Area e forme della procedura

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo di cui all'articolo 2.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può essere effettuata:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Art. 4. - Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 5. - Responsabile del servizio

1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del «budget», previsti nel piano esecutivo di gestione, dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 6. Forme di pubblicità

1. L'amministrazione, con avvisi pubblicati all'albo pretorio e, ove istituito, sul sito internet del Comune, richiede periodicamente agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spese in economia.

Art. 7. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00, con esclusione dell'I.V.A.

3. Il suddetto limite è elevato a euro 50.000,00, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- i prezzi;
- le modalità di pagamento;
- le modalità di scelta del contraente;
- l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

5. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

6. I preventivi devono pervenire in busta chiusa con modalità, da stabilirsi con la lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza. Le buste contenenti i preventivi sono aperte dal responsabile del servizio o del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti. I preventivi sono controfirmati dal responsabile del servizio o del procedimento e dai due testimoni.

7. L'affidamento in cottimo è disposto con determinazione dal Responsabile del servizio. La determinazione di ordinazione deve contenere :

- a) le condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, l'indicazione della documentazione da presentare, la determinazione delle penali in caso di inadempienza, la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione di tutto o parte della fornitura e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza e salvo il potere di risolvere il contratto di cottimo mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza dello stesso, le modalità di pagamento, l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché ogni altra condizione ritenuta utile dal Comune.
- b) la attestazione che sui prezzi di affidamento delle forniture o dei servizi è stato formulato il giudizio di congruità dal responsabile del procedimento.

8. La determinazione è trasmessa al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa.

9. Per l'ordinazione deve inoltre osservarsi quanto stabilito dall'art.191 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

10. La stipulazione del contratto di cottimo avviene nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti.

11. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di cottimo si rendano necessari aumenti o diminuzioni nei servizi o nelle forniture nel limite del 20% dell'importo netto contrattuale, il Responsabile del servizio vi provvede, su proposta del responsabile del procedimento, con le modalità di cui ai precedenti commi 7 e 8 e l'affidatario del cottimo è obbligato ad assoggettarvisi.

12. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come modificato dall'articolo 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, in presenza di convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a., per procedere ad acquisti in maniera autonoma, vengono adottati i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse. Gli atti relativi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

Art.8. Inadempimenti.

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la fornitura dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 9. Verifica delle prestazioni e pagamenti.

1. I beni e i servizi eseguiti in economia sono soggetti, rispettivamente, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione o equipollente a cura del responsabile del servizio competente.

2. Il collaudo, l'attestazione di regolare esecuzione o l'attestazione equipollente, devono essere effettuati entro 20 giorni dall'acquisizione.

3. Alla liquidazione delle spese si provvede con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

4. I pagamenti sono disposti non oltre 30 giorni dalla data del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o attestato equipollente, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, salvo diverso patto contrario concordato fra le parti.

Art. 10. Abrogazione di norme – Entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

3. Il presente regolamento entra in vigore al giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Note:

NOTE ALL'ARTICOLO 1

- Il D.P.R. 20 agosto 2001, n° 384 reca: "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia".

- L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n° 488, reca:

Art. 26. Acquisto di beni e servizi.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica ^(45/b).

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della [legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](#). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti ^(45/c).

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 ^(45/d).

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti *Internet* di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti ^(45/e).

^(45/a) Rubrica così modificata prima dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#) e poi dall'art. 1, [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#).

^(45/b) Comma così modificato prima dall'art. 58, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#), poi dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#) ed infine dall'art. 1, [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#). Con [D.M. 24 febbraio 2000](#) è stato conferito alla CONSIP S.p.a. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.

[\(45/c\)](#) Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#) e poi dall'art. 1, [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

[\(45/d\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#).

[\(45/e\)](#) Per l'attribuzione al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dei compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi del presente articolo, vedi l'art. 4, [D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154](#), nel testo integrato dall'art. 4, [D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147](#).

NOTE ALL'ARTICOLO 3

- Legge 23 dicembre 1999, n° 488 art. 26 – vedi nota all'articolo 1

- Legge 27 dicembre 2002, n° 289 (legge finanziaria 2003) articolo 24.

Art. 24 (Acquisto di beni e servizi)

1. [Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358](#), e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157](#), e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. È comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modificazioni ^(21/d) ^(21/e) ^(21/f).

2. [Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), 59 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e 32 della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](#);

c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#)] ^(21/g) ^(21/h).

3. [Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), 59 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), 2, comma 1, del [decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2001, n. 405](#), e 24 e 32 della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), si applica il comma 3 dell'articolo 26 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#)] ^(21/i). Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della [legge 3 giugno 1999, n. 157](#) ^(21/l) ^(21/m).

3-bis. [Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3 ^(21/n) ^(21/o).

4. [I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto] ^(21/p).

4-bis. [Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358](#), e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157](#), e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4 ^(21/q) ^(21/r).

5. [Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti] ^(21/s).

6. [Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici] ^(21/t).

6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo ^(21/u) ^(21/v).

6-ter. [Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici ^(21/w) ^(21/x).

7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della [legge 24 ottobre 1977, n. 801](#), i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di esecuzione di lavori e di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata [legge n. 801 del 1977](#), previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ^(21/y) ^(21/z).

8. [I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della [legge 21 marzo 1958, n. 259](#), e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore] ^(21/zz).
9. [Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento] ⁽²²⁾.

(21/d) In deroga alle limitazioni di spesa previste dal presente comma vedi l'art. 1-ter, [D.L. 31 marzo 2003, n. 52](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 3, comma 4, [D.L. 10 luglio 2003, n. 165](#).

(21/e) Comma soppresso dall'art. 15, [D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

(21/f) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/g) Comma soppresso dall'art. 15, [D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

(21/h) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/i) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/l) Comma così modificato dall'art. 5, [D.L. 24 giugno 2003, n. 143](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(21/m) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/n) Comma aggiunto dall'art. 5, [D.L. 24 giugno 2003, n. 143](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione. A parziale modifica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 3, comma 87, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#).

(21/o) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/p) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/q) Comma aggiunto dall'art. 5, [D.L. 24 giugno 2003, n. 143](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(21/r) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/s) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/t) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/u) Comma aggiunto dall'art. 5, [D.L. 24 giugno 2003, n. 143](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(21/v) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/w) Comma aggiunto dall'art. 5, [D.L. 24 giugno 2003, n. 143](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(21/x) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/y) Comma così modificato dal comma 454 dell'art. 1, [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 30 luglio 2003](#).

(21/z) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(21/zz) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

(22) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 166, [L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3 e dei commi 6-bis e 7.

NOTE ALL'ARTICOLO 5

- Legge 7 agosto 1999, n° 241

Articolo 4.

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

NOTE ALL'ARTICOLO 7

- T.U.E.L. 18 agosto 2000, n° 267.

Articolo 191

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

